

**ACCORDO AGGIUNTIVO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, IL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E IL PRINCIPATO DEL
LIECHTENSTEIN CHE ESTENDE A QUEST'ULTIMO ALCUNE
DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD**

La Confederazione Svizzera («Svizzera»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein»),

CONSIDERANDO CHE:

(1) il Liechtenstein costituisce un'unione doganale con la Svizzera a norma del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («Trattato di unione doganale»);

(2) il Trattato di unione doganale non conferisce validità per il Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, concluso a Bruxelles il 22 luglio 1972 («Accordo di libero scambio»), e dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 1999 («Accordo agricolo»);

(3) il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio dispone che i prodotti del Liechtenstein debbano essere considerati prodotti originari della Svizzera e che secondo l'articolo 4 dell'Accordo agricolo le norme di origine applicabili in virtù degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle fissate nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio;

(4) le disposizioni dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo agricolo in vigore immediatamente prima del momento in cui queste cessano di essere applicabili al Regno Unito continuano ad applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito fatte salve le disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito»);

(5) tutte le disposizioni dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo agricolo, come incorporate ed emendate nell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, sono applicabili anche al Liechtenstein,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo agricolo, come incorporate ed emendate nell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito («Accordo di libero scambio incorporato» e «Accordo agricolo incorporato»), si applicano al Liechtenstein fatte salve le disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito¹.
2. Gli emendamenti riguardanti il Liechtenstein agli allegati all'Accordo agricolo incorporato figurano nell'allegato al presente Accordo aggiuntivo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Per ogni applicazione e sviluppo delle disposizioni dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell'ambito della delegazione svizzera presso i comitati misti istituiti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato e i rispettivi gruppi di lavoro.
2. Il Comitato misto per l'agricoltura può, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell'Accordo agricolo incorporato, emendare *mutatis mutandis* l'allegato al presente Accordo aggiuntivo. Tali emendamenti sono soggetti all'approvazione del delegato del Liechtenstein.

Articolo 3

1. Il presente Accordo aggiuntivo è approvato dalle Parti in conformità con le rispettive procedure nazionali.
2. Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore contestualmente all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.
3. Sino all'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, le Parti, in conformità con le rispettive condizioni e procedure interne, applicano provvisoriamente tale Accordo per tutta la durata dell'applicazione provvisoria dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciascuna Parte può porre fine all'applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta alle altre Parti. La denuncia interviene il primo giorno del secondo mese che segue la notifica.

¹ A scanso di equivoci, il Protocollo aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell'Accordo di libero scambio.

4. Il presente Accordo aggiuntivo:
- (a) può essere denunciato mediante notifica scritta alle altre Parti e cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica;
 - (b) a meno che non altrimenti convenuto tra le Parti, cessa di essere applicabile alla scadenza:
 - (i) del Trattato di unione doganale;
 - (ii) dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito; o
 - (iii) sia dell'Accordo di libero scambio incorporato che dell'Accordo agricolo incorporato.
5. Se la Svizzera o il Regno Unito sospendono l'Accordo agricolo incorporato o una parte di esso, le disposizioni pertinenti di cui nell'allegato al presente Accordo aggiuntivo sono sospese contestualmente, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
6. Se l'Accordo agricolo incorporato cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito, l'allegato al presente Accordo aggiuntivo cessa di applicarsi contestualmente, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

Fatto a Berna l'undici febbraio 2019 in triplice copia, in lingua inglese e tedesca, ogni testo facente parimenti fede. In caso di discrepanze tra i testi originali, prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

.....

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

.....

Per il Principato del Liechtenstein:

.....

ALLEGATO

Principio

Fatti salvi gli emendamenti e le aggiunte di cui di seguito, le leggi, gli obblighi, le disposizioni giuridiche, gli elenchi, i nomi e i termini che figurano per la Svizzera nell'Accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein.

Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, si tratta dell'Ufficio dell'ambiente, divisione Agricoltura («*Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft*»), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz; per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, dell'Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) («*Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen*»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (p. es. organismi di ispezione e certificazione), a meno che non altrimenti stabilito qui di seguito.

Emendamenti/aggiunte relativi agli allegati 4-12 all'Accordo agricolo incorporato

Allegato 7: Commercio dei prodotti vitivinicoli

Denominazioni protette per prodotti vinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell'all. 7 art. 5)

Indicazioni geografiche

Vini di qualità

- Balzers,
- Benden,
- Eschen,
- Eschnerberg,
- Gamprin,
- Mauren,
- Ruggell,
- Schaan,
- Schellenberg,
- Triesen,
- Vaduz,

Vini da tavola con indicazione geografica

- Liechtensteiner Oberländer Landwein,
- Liechtensteiner Unterländer Landwein,

Menzioni tradizionali

- Ablass,
- Appellation d'origine contrôlée,
- Auslese Liechtenstein,
- Beerenauslese,
- Beerle,
- Beerli,
- Beerliwein,
- Eiswein,
- Federweiss ⁽²⁾,
- Grand Cru Liechtenstein,
- Kretzer,
- Landwein,
- Sélection Liechtenstein,
- Strohwein,
- Süssdruck,
- Trockenbeerenauslese,
- Weissherbst,

Allegato 8: Riconoscimento reciproco e protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell'all. 8 art. 4)

Acquavite di vinaccia

- Balzner Marc,
- Benderer Marc,
- Eschner Marc,
- Eschnerberger Marc,
- Gampriner Marc,
- Maurer Marc,
- Ruggeller Marc,

² Fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca «*Federweisser*» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità con il par. 34c del regolamento tedesco sui vini e degli art. 12 par. 1 lett. b) e 14 par. 1 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.

- Schaaner Marc,
- Schellenberger Marc,
- Triesner Marc,
- Vaduzer Marc,

Allegato 12: Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

La zona geografica delle seguenti indicazioni geografiche svizzere protette a norma dell'allegato 12 appendice 1 comprende anche il territorio del Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (DOP)
- St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)
- Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)